



SENT. NR. 76/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46313 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso per procura depositata nel fascicolo telematico in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli avv. Luca De Compadri (DCMLCU63L31E897H) e Silvia Guerra (GRRSLV78L41G337T), entrambi del Foro di Mantova, presso il cui studio in Mantova, Corso Garibaldi n. 59, e ai seguenti indirizzi di pec elegge domicilio: silvia.guerra@mantova.pecavvocati.it, luca.decompadri@mantova.pecavvocati.it

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente

SENT. NR. 76/2025/M

giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa

Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC

avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.:

MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it

con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2

presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024

a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di

vecchiaia a far tempo dal 01.05.2016 o a partire da quella diversa data

eventualmente accertata in corso di causa e conseguentemente condannare

l'Inps, in persona del l.r.p.t., a versare l'importo corrispondente alla somma di

tutti i ratei di pensione dal dovuto alla data del 07.09.21 e di ogni altra somma

eventualmente connessa all'accertamento del diritto alla pensione medesimo,

il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;

annullando e/o modificando la decorrenza del diritto alla pensione al Maggio

2016 e/o come meglio, il contrastante provvedimento amministrativo INPS del

OMISSIS e con protocollo numero OMISSIS ed ogni altro atto connesso,

presupposto e consequenziale.

Con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa oltre rimborso spese generali

15%, C.P.A. ed IVA.

Per I.N.P.S.:

1) Accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per

SENT. NR. 76/2025/M

l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e co. 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111/2011 di ogni pretesa riferita ai cinque anni precedenti alla domanda in oggetto.

Con vittorie di spese e compensi di lite

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio I.N.P.S. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

- il ricorrente, nato nel 1954, è stato vigile del fuoco dal 26.6.1976 al 15.12.2000, data delle dimissioni;
- alla data delle dimissioni aveva raggiunto 31 anni e 3 mesi di versamento contributi, avendo unito altri contributi versati dal 9.12.1968 al 12.5.1976, e il servizio militare dall'1.7.1975 al 31.12.1975;
- in data 25.10.2021 presentava domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal maggio 2016;
- la Direzione provinciale INPS di Bologna in data OMISSIS e con protocollo numero OMISSIS, comunicava il conferimento della pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza solo dal 07/09/2021;
- ritenuta erronea la decorrenza in questione, agiva in giudizio per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

L'INPS asseriva che il D. lgs n. 165/1997 che prevede il requisito anagrafico dei 60 anni di età per accedere al trattamento pensionistico,

SENT. NR. 76/2025/M

si applica esclusivamente al personale militare; eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale.

Alla udienza del 2.7.2025 la causa, presenti gli avv.ti Guerra Silvia e Luca De Compadri, per l'Inps l'avv. Nasso Mariateresa e il segretario dott.ssa Antonietta Monaco dopo la discussione è stata decisa con dispositivo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato attesa la equiparazione normativa tra gli ex appartenenti al Corpo nazionale dei VVFF e gli appartenenti alle forze armate.

Il DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165 (*Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego*) all'art. 2 così prevede:

Limiti di età per la cessazione dal servizio

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

A sua volta il personale di cui all'art. 1 è costituito da: *personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

Ne deriva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, senza che si sia

SENT. NR. 76/2025/M

maturata alcuna prescrizione atteso che la domanda di pensione è del 2021, rispetto ad un diritto sorto nel 2016.

Quanto agli interessi osserva il giudice quanto segue.

Come è noto, l'imprinting del principio nominalistico consacrato nell'art. 1277 del c.c. del 1942 se da un lato comporta la certezza dell'oggetto dell'obbligazione, dall'altro lato è svantaggiosa per il creditore nel caso di perdita di valore reale della moneta rispetto al suo valore nominale.

È così che, in un periodo di forte crisi economica e al fine di favorire categorie svantaggiate nel 1977 il legislatore, con la legge nr 533, intervenne per la tutela di una particolare classe di soggetti svantaggiati, i lavoratori. Infatti, il lasso di tempo tra l'instaurazione del giudizio e una sentenza favorevole avrebbe fatto perdere valore al creditore di moneta, soggetto debole del rapporto, e contraddetto i principi ispiratori del processo civile, tra i quali quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Ecco che il comma 3 dell'art 429 cpc, norma di portata eminentemente sostanziale, ha previsto un criterio di recupero automatico della perdita del valore di acquisto della moneta tramite la debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il calcolo di cui all'art. 150 disp. Att. C.p.c.

Per la categoria ordinaria di obbligazioni residuava il principio nominalistico.

Nel 2002 il legislatore al fine di tutelare il creditore di moneta ha

SENT. NR. 76/2025/M

emanato il dlgs. n. 231, che ha previsto il pagamento, in caso di ritardo, di un saggio parametrato al tasso di rifinanziamento della BCE al fine di dissuadere il debitore dal procrastinare l'adempimento.

E, sempre per dissuadere il debitore di moneta da tattiche dilatorie, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è stato così sostituito nel 2015 a mezzo dell'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

Quanto al credito pensionistico si pone il problema della eventuale concorrenza del tasso di cui all'art. 167 del c.g.c. e di quello, sempre legale, a partire dalla domanda, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

Ritiene questo giudicante che la situazione disciplinata dall'art. 1284 c.c. sia applicabile anche al processo pensionistico riservato al pubblico impiego.

Innanzitutto, proprio perché norma di maggior favore rispetto a tutti i creditori (non solo il lavoratore dipendente o il pensionato), il giudice non possa che optare per la soluzione favorevole all'applicazione del tasso codicistico a decorrere dalla domanda.

Inoltre, se è pur vero che fino ad ora vi è un quadro frastagliato di giudici di merito, considerato che Corte Appello Venezia Sent. 627/2022 e Corte appello Perugia Sent. n. 49/2021 non ritengono applicabile l'art. 1284 nelle controversie di lavoro, si osserva che però un recente arresto della Corte di Cassazione (Ord. 61/2023) estende l'applicazione dell'art. 1284 c.c. a tutti i tipi di obbligazione.

L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il

SENT. NR. 76/2025/M

debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.

Né l’art. 167 c.g.c. è di ostacolo alla applicazione della norma di cui al c.c..

Il comma 3 dell’art. 167 prevede la condanna al maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito “secondo le vigenti disposizioni”.

Orbene il rinvio mobile alle vigenti disposizioni all’attualità può tranquillamente intendersi all’art 1284 c.c..

Il disposto dell’art. 429 cpc letto in combinato disposto con l’art 150 disp. att. cpc secondo cui ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato

SENT. NR. 76/2025/M

dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Pertanto, per il giudice ordinario è stato previsto un sistema di rinvio fisso all'ISTAT per il calcolo del maggior danno.

Viceversa, il richiamo alle vigenti disposizioni effettuato dall'art 167 c.g.c. consente all'interprete la individuazione, volta per volta della norma applicabile che allo stato è l'art. 1284, comma 4 del c.c. esteso dalla ordinanza della Cassazione sopra riportata a tutte le obbligazioni. Infine, non costituisce un ostacolo il celeberrimo art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994.

Innanzitutto perché detta normativa regola l'ipotesi del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre nel caso di specie occorre stabilire solo quale tasso di interesse applicare, quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 del c.c., che regola il saggio prima della domanda giudiziale o quello di cui al comma 4, che governa l'ipotesi del saggio dopo la domanda.

In secondo luogo, perché dalla interpretazione letterale dello stesso e del successivo decreto attuativo non emergono ostacoli all'applicazione della regola di cui all'art. 1284 c.c. come interpretato da questo giudice.

Secondo la normativa richiamata dall'INPS:

L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che regola il cumulo di rivalutazione ed accessori), si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di

SENT. NR. 76/2025/M

applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo D.M. 1 settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), all'art. 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria) statuisce che dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il richiamo dell'art. 2 del D.M. menzionato, pertanto, deve intendersi effettuato al predetto articolo nella sua interezza, ivi compreso il comma 4 che statuisce il tasso legale degli interessi SUCCESSIVAMENTE alla domanda giudiziale.

Pertanto, al ricorrente sulle somme spettanti andranno riconosciuti gli interessi di cui all'art. 167 c.g.c. dalla maturazione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da quella data fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi

SENT. NR. 76/2025/M

dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, tenuto conto di causa dal valore indeterminabile a complessità bassa.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S., così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a far tempo dal 01.05.2016 e conseguentemente condanna l'Inps, in persona del l.r.p.t., a versare l'importo corrispondente alla somma di tutti i ratei di pensione dal dovuto alla data del 07.09.21 il tutto con gli interessi di cui all'art. 167 c.g.c. dalla maturazione fino alla data di deposito del ricorso introduttivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da quella data fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna l'I.N.P.S. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente

SENT. NR. 76/2025/M

coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 2.7.2025

IL GIUDICE UNICO

(dott. Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 10 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 10 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente